

STATUTO

NOI CI SIAMO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VIA COPPI 63

Numero REA: AN - 198213

Codice fiscale: 02570980421

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

previa lettura da me Notaio datane al costituito e previa approvazione e sottoscrizione;

- di autorizzare espressamente il Presidente ad apportare al presente atto tutte le modifiche eventualmente richieste e/o necessarie.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea è sciolta mentre sono le ore diciannove e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane al costituito che lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e indi lo sottoscrive, unitamente a me Notaio, mentre sono le ore diciannove e minuti quaranta.

Consta di un foglio in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su pagine quattro, compresa la presente.

== Nell'originale le firme di: **Morici Gianni - ROBERTO MONTALI Notaro**

- segue impronta del sigillo.

ALLEGATO "A" all'Atto N.ro 23126 della Raccolta

NUOVO STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Denominazione

E' costituita la Società cooperativa denominata "NOI CI SIAMO Cooperativa sociale onlus".

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI Libro V del codice civile in quanto compatibili.

Alla Cooperativa si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 sulle cooperative sociali e le disposizioni di cui alla Legge 3

aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

La cooperativa informa la propria attività tenendo conto della funzione sociale attribuita alla Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata stabilita dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi statuiti dal Codice Etico aziendale legalmente adottato dagli organi sociali preposti in conformità ai principi del Codice Etico adottato dall'Associazione nazionale di rappresentanza cui la Cooperativa aderisce.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Jesi.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi operative, secondarie, succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2080; tale durata potrà essere prorogata o la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516

Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con i quorum e le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La "NOI CI SIAMO Cooperativa sociale onlus" non persegue fini di lucro ma di solidarietà sociale.

Svolge attività riabilitativa, ludico ricreativa e sportiva in campo equestre a favore di soggetti disabili.

La riabilitazione nei confronti di portatori di handicap è attuata attraverso la Terapia per Mezzo del Cavallo, al fine di apportare benefici sul piano motorio, psichico, relazionale e d'integrazione sociale.

La Cooperativa intende contribuire alla diffusione degli Sport Equestri per disabili.

Si propone inoltre di promuovere e realizzare attività di ricerca e studio, di formazione e di informazione nel settore della Riabilitazione Equestre.

Attività per diversamente abili e/o per minori con disagio sociale.

Le attività si rivolgono a persone in età evolutiva (infanzia e adolescenza) o adulti con disabilità neuromotoria, psichica, cognitiva; sono inoltre applicate come valido strumento rieducativo anche per

soggetti con disagio sociale, tossicodipendenti.

Corsi di avvicinamento al cavallo

Ippoterapia e rieducazione equestre

Sport equestre

Attività ludico/addestrativa o ricreativa a cavallo

La R.E. (riabilitazione equestre) si compone di 3

Sezioni che possono rappresentare fasi evolutive nel percorso riabilitativo del soggetto.

L'Ippoterapia che comprende una fase di avvicinamento da terra per conoscere le abitudini e il comportamento dell'animale e una fase a cavallo con l'impostazione dell'assetto e della tecnica equestre; il soggetto non guida direttamente il cavallo, che viene portato da un operatore alla longhina.

La rieducazione equestre durante la quale si possono alternare fasi di lavoro a terra e fasi di lavoro a cavallo; il disabile guida attivamente il cavallo.

L'equitazione ricreativa o sportiva per disabili dove il soggetto svolge normale vita di scuderia, laddove possibile può essere inserito in sedute di equitazione con normodotati.

Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- acquistare o affittare o prendere in comodato d'uso cavalli per R.E.
- acquistare o affittare o prendere in comodato d'uso strutture ed attrezzature necessarie allo svolgimento della pratica equestre riabilitativa.
- stipulare contratti (o avvalersi della collaborazione) di figure tecniche specifiche
- organizzare manifestazioni per la promozione e la diffusione della pratica equestre ricreativa per disabili.
- organizzare e promuovere attività di divulgazione,

seminari, convegni.

ATTIVITA' CONNESSE

La Cooperativa potrà svolgere ergoterapia che favorisce il contatto con il mondo vegetale ed animale attraverso attività come orticoltura, giardinaggio e pet-therapy mediante la cura di un orto, l'accudimento e la presa in carico di animali, in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali e formativi a vantaggio dell'inserimento sociale di soggetti deboli, in collaborazione con istituzioni pubbliche e con il vasto mondo del terzo settore. Per le sue caratteristiche peculiari la fattoria sociale, che consente appunto lo svolgimento delle attività ergoterapiche, ha una duttilità ed una versatilità che difficilmente si riscontrano in settori extra-agricoli, e pertanto si presta ad offrire risposte differenziate che rispettano l'approccio personalizzato.

Tutti questi aspetti concorrono ad esaltare inoltre il suo carattere di contesto relazionale fortemente inclusivo, che può effettivamente aprire ad esperienze non solamente terapeutiche, ma di crescita personale.

Tra le principali attività figurano:

- Coltivazione e raccolta frutta ed ortaggi.
- Coltivazione piante e fiori.
- Coltivazione terreno.
- Allevamento animali.
- Attività di pet-therapy
- Creazione laboratori
- Realizzazione confetture e marmellate

Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività connessa all'oggetto sociale e tra l'altro possedere e /o gestire e/o prendere o dare in locazione terreni agricoli,

cascine, ricoveri animali, stalle, serre ed altre attrezzature sia mobili che immobili, essere proprietaria o comproprietaria di attrezzature e /o animali, fare contratti e/ o accordi con altre cooperative e/o terzi in genere.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti e dagli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:

- 1) Svolgimento di servizi rivolti a minori ed a adolescenti attraverso:
 - A) la gestione complessiva di:
 - 1) comunità familiari
 - 2) Comunità educative
 - 3) comunità di pronta accoglienza
 - 4) comunità alloggio per adolescenti
 - 5) asili nido e/o nidi d'infanzia
 - 6) centri per l'infanzia
 - 7) spazi per bambini e per famiglie
 - 8) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti
 - 9) servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza
 - 10) scuole materne
 - 11) centri gioco con affido
 - 12) servizi "tempo per le famiglie"
 - 13) centri estivi
 - 14) centri ricreativi
 - B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;
 - C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:
 - 1) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari
 - 2) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali
 - 3) servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari
 - 4) servizi di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare
 - 5) servizi a sostegno delle famiglie

multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate

2) Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:

A) la gestione complessiva di:

1) comunità alloggio

2) comunità socio-educativa-riabilitativa

3) residenze protette

4) centri socio-educativi-riabilitativi diurni

B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture

C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

1) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari

2) servizi educativi ed assistenziali scolastici

3) servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa

4) servizi presso soggiorni climatici

5) servizi di trasporto

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

3) Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:

A) la gestione complessiva di:

1) comunità alloggio

2) case albergo

3) case di riposo

4) residenze protette

5) centri diurni

B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture

C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

1) servizi di assistenza domiciliare e di base

2) servizi di assistenza tutelare

3) servizi di assistenza domiciliare integrata

4) servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici

5) servizi di trasporto

6) servizi di animazione e di sostegno tendenti a

promuovere l'integrazione sociale

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

4) Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali:

A) la gestione complessiva di:

1) comunità alloggio per persone con disturbi mentali

2) comunità alloggio per ex tossicodipendenti

3) comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico

4) comunità familiari

5) alloggi sociali per adulti in difficoltà

6) centri di pronta accoglienza per adulti

7) centri di accoglienza per ex detenuti

8) case famiglia

9) case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale

B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture

C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale

1) servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società ha inoltre per oggetto la gestione di:

1) centri di salute mentale

2) presidi per il trattamento delle tossicodipendenze

3) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali

4) presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day-hospital psichiatrici

5) strutture residenziali psichiatriche

6) strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari

7) strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'autismo

8) strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'alzheimer

9) strutture di riabilitazione e strutture educativo-

assistenziali per tossicodipendenti
10) residenze sanitarie medicalizzate
11) residenze sanitarie terapeutiche
12) residenze sanitarie riabilitative
13) residenze sanitarie assistenziali
14) nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette
15) centri semi residenziali
16) centri residenziali cure palliative (hospice)
17) tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi residenziali per anziani, disabili, malati di aids, malati terminali, giovani in difficoltà, soggetti a disagio sociale
18) centri di aggregazione giovanile
19) sportelli o centri informa giovani e/o donne
20) sportelli per extracomunitari e stranieri
21) servizi di mediazione linguistica
22) servizi ludico ricreativi
23) ludo bus
24) servizio di portierato sociale
25) servizio di cuoco -aiuto cuoco e di lavanderia in strutture
26) servizio infermieristico e fisioterapico sia a domicilio che presso strutture
27) servizio ausiliario - inservienti stico
28) servizio di scodellamento pasti
29) servizio di refezione scolastica
30) servizio di assistenza in scuolabus e durante i trasporti
31) servizi di trasporto sociale
32) servizi di telefonia sociale e di telemedicina
33) servizi di tele monitoraggio
34) qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate

La società ha infine per oggetto:

- 1) la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/ o di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi
- 2) la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge
- 3) la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali, in particolare di quelle

previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa prevede, fra l'altro, a :

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico

b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce:

Inoltre la Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva

autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. Infine, la Cooperativa potrà effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà infine emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, coloro che intendono comunque collaborare al raggiungimento dei fini sociali e gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, questi ultimi ai sensi dell'art. 10 Legge n. 381/91.

Coloro i quali non abbiano i requisiti per una dimostrata capacità professionale potranno essere ammessi nella categoria dei soci speciali di cui al

successivo articolo 10 del presente Statuto.
I soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/07, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, per casi eccezionali valutati dal Consiglio di Amministrazione, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere infine ammesse le persone giuridiche pubbliche e private i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa e che abbiano previsto nel loro Statuto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali. Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art 7 - Ammissione di nuovi soci

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con

riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente articolo 6;
c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d. indicazione del settore in cui intende operare il socio da ammettere nella categoria dei soci speciali;
e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificatamente la clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 55 -56.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale d'ingresso.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

IL Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento du cui al precedente articolo 6.

Art 8 - Diritti e obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a. a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci
- b. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- c. a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno e/o da contratto.

Art 9 - Divieti

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro in favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

Art 10 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione; il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano iniziare, completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in

coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

a) la durata del periodo di formazione del socio speciale

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione nell'assetto produttivo della Cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria dei soci speciali ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Il socio speciale può essere rappresentato solo da altro socio speciale e non può rappresentare più di un altro socio appartenente alla stessa categoria di soci.

I soci speciali possono receder nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione, che non potrà essere di durata superiore ai cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori in condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la propria formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore, intendendosi per esso, ove non esplicitamente derogato, sia quello ordinario che quello speciale, si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, po' recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Arbitro Unico di cui ai successivi articoli 55 56. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni del rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Art 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

a) che non abbiano o che abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per

qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali

b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale

c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 6

d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale

e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sottoscritte, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo

f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 Codice Civile

g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale

h) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo

i) il cui rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza

j) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente articolo 9

k) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali

l) che in qualunque modo arrechino danno alla Cooperativa

m) che violino le norme del Codice Etico aziendale adottato dalla Cooperativa.

L'esclusione è pronunciata inoltre dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci ammessi alla categoria speciale di cui all'articolo 10 che non abbiano rispettato i doveri inerenti la formazione, non arrivando al conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo. L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi all'Arbitro Unico nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento della quota di utili maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art 16 - Ammissione di nuovi soci

A nome dell'articolo 2 della Legge n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di volontariato a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale
- indicazione della propria attività di lavoro

- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

- precisazione delle prestazioni di volontariato disponibili, e del luogo di prestazione, a titolo gratuito, per la Cooperativa

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con le capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere b) e c); l'obbligo di prestare la propria attività di volontariato sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci operatori.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

CAPO I

SOCI SOVVENTORI

Art 19 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone

fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle quote di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del conferimento.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. dal capitale sociale che è variabile
- b. dal fondo di riserva legale
- c. da eventuali fondi di riserva straordinaria
- d. dall'eventuale riserva divisibile
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 Codice Civile, da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci cooperatori.

TITOLO VII

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

Art 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 3 Dicembre di ogni anno.

Al fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.

Art. 22 - Destinazione dell'utile

L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies del Codice Civile e del successivo articolo 32. In tal caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento interno. La stessa assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a. non meno del 30% al fondo di riserva legale
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella

misura di legge

c. all'eventuale fondo di riserva divisibile, nella misura non superiore al 2%

d. l'eventuale residuo al fondo di riserva straordinaria

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Art. 23 - Ristorno

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sull'importo annuo della retribuzione lorda relativa esclusivamente alle ore di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'esercizio senza tenere conto di ulteriori indennità specifiche o voci retributive aggiuntive o incentivi personali. Il ristorno, determinato secondo le modalità di cui al comma precedente, non potrà in ogni caso, essere superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi come definiti nel regolamento di cui al successivo articolo 25.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori ordinari mediante l'integrazione delle retribuzioni complessive.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10 in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari ed esclusivamente mediante integrazione delle retribuzioni complessive.

TITOLO VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Art. 24 - Trattamento economico

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni

analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 25 - Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa ed ai profili professionali dei soci stessi, in richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art. 26 - Trattamenti economici ulteriori - ristoro

L'Assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente articolo 23.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Art. 27 - Organi sociali

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea
- b. il Consiglio di Amministrazione

Sezione I - ASSEMBLEA

Art. 28 - Convocazione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante l'avviso contenente l'elenco

delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 8 gironi prima dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi non presenti.

In deroga all'articolo 2363 del Codice Civile, l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente articolo 21.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 29 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo con la relazione degli Amministratori sulla gestione
2. Delibera l'eventuale distribuzione dei ristorni ai soci cooperatori
3. Provvede alla nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca

4. Determina la misura dei compensi da corrisponderli agli Amministratori per la loro attività collegiale
 5. Approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico
 6. Delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione
 7. Delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514 del Codice Civile
 8. Delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 26
 9. Delibera la costituzione di apposti fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'articolo 19
 10. Delibera l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale stabilendo la durata ei programmi, approva in sede di approvazione del bilancio, gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali.
- L'azione sociale di responsabilità contro gli Amministratori, di cui al precedente punto 7 può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dagli amministratori.
- Art. 30 - Assemblea straordinaria
- L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle

modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 31 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti Amministratori coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai i soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Art. 32 - Modalità delle votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il

sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'articolo 2538 ultimo comma del Codice Civile.

In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 33 - Intervento - Voto - Rappresentanza

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libero dei soci novanta (90) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, sia egli persona fisica che giuridica.

Ogni socio, ad eccezione dei soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10, avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non Amministratore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il segretario può essere un non socio.
L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di necessità, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.
I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti a proprie spese. Tali libri devono essere conservati presso la sede legale.
Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 35 - Nomina - Composizione - Durata
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea.
Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diverse dalle persone fisiche, tra i soci volontari, tra i soci finanziatori e tra i non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche.
Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.
In ogni caso gli amministratori non potranno ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di società controllate dalla

Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni dodici mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 36 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video-conferenza o in audio-

conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Art. 37 - Competenza e riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- b. redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto dal presente statuto
- c. predisporre in bilancio preventivo entro la fine del periodo precedente al periodo previsto
- d. compilare i regolamenti interni
- e. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale
- f. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce
- g. deliberare su tutte le altre materie di cui al quarto comma dell'articolo 5
- h. conferire procure, sia generali che speciali, ferma

la facoltà attribuita al Presidente
i. nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione
j. Stipulare i contratti di costituzione e partecipazione ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545-septies del Codice Civile, su mandato dell'Assemblea dei soci
k. Assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni
l. approvare le norme del Codice Etico aziendale e provvedere agli adempimenti in esso previsti
m. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi
n. comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti
o. promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati
p. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale. IL Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente articolo 30, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2436 del Codice Civile in materia di deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni. Le attribuzioni contenute nel presente articolo possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione ad uno dei suoi membri.

Art. 38 - Sostituzione degli amministratori

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire.

Art. 39 - Potere di esame delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

I soci, che non sino in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle

obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un quinto del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Art. 40 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

TITOLO X

CLAUSULA COMPROMISSORIA

Art. 41 - Clausola arbitrale

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi devono essere rimesse previo esperimento del tentativo di mediazione /

conciliazione previsto dal D.L. n. 28 del 04/03/2010 da richiedersi presso l'organismo competente della CCIAA di Ancona alla decisione di arbitro unico.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso all'Arbitro Unico deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

TITOLO XI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 42 - Divieti

E' fatto divieto distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

E' fatto divieto remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori.

Art. 43 - Devoluzione patrimonio sociale

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 - Osservanza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le clausole di cui agli articoli 42 e 43 non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea, né ordinaria né straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dalla Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i non soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché tutte le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

=== Nell'originale le firme di: **Morici Gianni** - ROBERTO MONTALI
Notaro - segue impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 -23 -23/bis del [Decreto](#)

[Legislativo n.82 del 7 marzo 2005](#), che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro imprese. Esente da bollo